



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA

Reg. GEN.
Prot. n. 475 /15

DETERMINA N° 214 DEL 01.07.2015

OGGETTO: Affidamento servizio Assistenza Domiciliare Anziani-Periodo :luglio-dicembre 2015..CIG: ZA11508138.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATE:

la deliberazione di G.M. n. 45 del 16.06.2015 esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: L.R.22/86-Servizio Assistenza Domiciliare Anziani. Direttive;

la propria determina n. 203 del 17.06.2015 avente per oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare Anziani-Periodo: luglio-dicembre 2015. Affidamento servizio-Determina a contrarre-CIG: ZA11508138;

VISTO che nel termine stabilito per la presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 offerta e precisamente quella della Cooperativa Papa Giovanni XXIII da S.Teresa di Riva, acquisita al prot.n°5663 in data 24.06.2015;

CHE l'offerta presentata dalla Cooperativa succitata risulta essere vantaggiosa per il Comune;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/2011, in particolare l'art. 125, comma 11, ai sensi del quale è possibile procedere all'affidamento di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante

VISTO il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 10/2014;

Rilevato che:

- l'affidatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16.04.2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione di G.M. n. 93 del 30.12.2013 e si impegna ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di appalto, fornitura,

servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell'ultimo biennio, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio;

- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il contraente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 51, comma 3° della Legge 08.06.1990, n. 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 15.05.1927, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3° della L.R. del 07.09.1998, n. 23.

VISTA la Determinazione Sindacale n. 3 del 17.03.2015 con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopracitata normativa,

DETERMINA

Affidare per i motivi di cui in premessa, alla Cooperativa Papa Giovanni XXIII da S.Teresa Di Riva il servizio di assistenza domiciliare anziani per il periodo.luglio-dicembre 2015, di cui all'offerta-preventivo per l'importo complessivo di € 33.357,87;

Dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata con propria determina n. 203/2015;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ad integrazione dell'offerta della Cooperativa Papa Giovanni XXIII da S.Teresa di Riva stabilendo le seguenti clausole essenziali:

La Cooperativa come sopra rappresentata:

- È consapevole che l'effettivo pagamento della liquidazione di quanto pattuito è subordinato all'esito positivo degli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati e di non avere nulla da pretendere nel caso in cui non si addivenga alla liquidazione per motivi non imputabili alla stazione appaltante;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;


La stessa prende atto che:

- il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.

La stessa dichiara:

- di non rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni;
- di non avere vincoli di parentela o affinità con Amministratori in carica e con il Segretario Comunale nel Comune di Ali Terme;
- di non avere a proprio carico e dei propri conviventi misure di prevenzione né procedimenti per l'applicazione delle stesse (L. 575/1965 e ss.mm.ii.);
- di non avere riportato condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che la posizione del proprio casellario giudiziale risulta nulla;
- di autorizzare l'Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.^{ssa} Palmina Lombardo)



VISTO, per la regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 Legge 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, Legge 127/97, come recepito dalla L.R. n. 23/98.

Lup' 272/15

Ali Terme _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Carmelo Carella)



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line dal _____ al _____ Reg. N. _____.

Il responsabile

IL SEGRETARIO COM.LE

Ali Terme _____
